

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 73

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante «Disposizione integrativa del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente l'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta per gli sportivi professionisti»

(Parere ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 gennaio 2002)

—————

Relazione illustrativa

Lo schema di provvedimento si compone di un solo articolo ed è diretto ad integrare le previsioni di cui al decreto legislativo n. 38/2000 con l'inserimento all'articolo 6, del comma 1-bis.

Ai sensi della emananda disposizione si prevede che la retribuzione utile per la liquidazione dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta per gli sportivi professionisti dipendenti sia la medesima stabilita per la determinazione del premio assicurativo, da individuare, ai sensi del medesimo articolo 6, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL.

Tale previsione, correla pertanto, la retribuzione da assumere a base della indennità di temporanea con la retribuzione valevole ai fini della determinazione del premio assicurativo, in deroga alla regola generale secondo la quale detta prestazione viene calcolata sulla base della retribuzione effettivamente percepita.

La ragione di tale correlazione risiede nella peculiare categoria dei soggetti assicurati – gli sportivi professionisti dipendenti – i quali potrebbero percepire retribuzioni molto elevate sulla cui base, secondo la regola generale, andrebbe calcolata la indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.

Si tratta, in sostanza, di colmare una lacuna normativa considerato che, a fronte di una previsione che consente di individuare oltre che i parametri tariffari anche la retribuzione di riferimento ai fini della determinazione del premio, non vi è alcuna regola circa la prestazione di cui si tratta.

Infatti, secondo lo schema di decreto interministeriale di cui al citato articolo 6, attualmente in corso di definizione, la retribuzione imponibile viene delimitata entro il minimale e il massimale di cui all'articolo 116, comma 3, del D.P.R. n. 1124/65, al fine di contenere i costi assicurativi a carico dei datori di lavoro, per cui qualora non si provvedesse a correlare le rispettive retribuzioni, l'onere per l'indennità di temporanea potrebbe non trovare adeguata copertura.

Relazione tecnico normativa

A) ANALISI DELL'IMPATTO NORMATIVO DELLE NORME PROPOSTE SULLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Il provvedimento da emanarsi ai sensi della disposizione di cui articolo 55, comma 2, della legge 144 del 1999, come modificato dall'articolo 78, comma 26, lettera b), della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è diretto ad integrare le previsioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 38

Il provvedimento consta di un unico articolo.

In particolare si prevede l'inserimento al citato articolo 6 di un comma 1-bis ai sensi del quale la retribuzione utile per la liquidazione dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta per gli sportivi professionisti dipendenti sia la medesima stabilita per la determinazione del premio assicurativo.

Quest'ultima, secondo il disposto di cui all'articolo 6, comma 1, deve essere individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL.

B) ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO E DELLE SITUAZIONI DI FATTO CHE GIUSTIFICANO L'INNOVAZIONE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

Tale previsione correla la retribuzione da assumere a base della indennità di temporanea di cui all'articolo 66, comma 1, del DPR n. 1124/65, con la retribuzione valevole ai fini della determinazione del premio assicurativo, in deroga alla regola generale secondo la quale detta prestazione viene calcolata sulla base della retribuzione effettivamente percepita. La disposizione risulta necessaria in considerazione della particolare categoria di soggetti interessati dalla disposizione in parola.

C) ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ CON L'ORDINAMENTO COMUNITARIO.

Non si rilevano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ CON LE COMPETENZE COSTITUZIONALI DELLE REGIONI ORDinarie ED A STATUTO SPECIALE. VERIFICA DELLA COERENZA CON LE FONTI LEGISLATIVE

PRIMARIE CHE DISPONGANO IL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze costituzionalmente e legislativamente riconosciute alle regioni

E) ELEMENTI DI DRAFTING NORMATIVO.

Lo schema di decreto in esame non introduce nuove definizioni normative.

F) VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI CONTENUTI NEL PROGETTO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI SUBITE DAI MEDESIMI.

Nel testo dello schema di decreto legislativo sono richiamate le disposizioni vigenti, avuto riguardo alle modifiche ed integrazioni susseguitesi nel tempo.

G) RICORSO ALLA TECNICA DELLA NOVELLA LEGISLATIVA PER INTRODURRE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI VIGENTI

L'emanazione di un decreto legislativo risulta necessitata per espressa previsione legislativa. L'articolo 55, comma 2, della legge n. 144/99, ha infatti delegato il governo alla adozione di disposizioni integrative e correttive dei provvedimenti delegati emanati ai sensi delle medesima legge, quale il d. lgs. n. 38/00 per cui si prevede la modifica in esame.

H) VALUTAZIONE DELL'OPPORTUNITÀ DI PREVEDERE LA DELEGA PER LA REDAZIONE DI UN TESTO UNICO NELLA MATERIA OGGETTO DEL PROGETTO.

La modifica ha una portata limitata essendo diretta alla previsione di unico comma aggiuntivo all'articolo 6 del d. lgs. 38/00.

I) INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI EFFETTI ABROGATIVI IMPLICITI DI DISPOSIZIONI DEL PROGETTO E LORO TRADUZIONE IN NORME ABROGATIVE ESPRESSE NEL TESTO NORMATIVO

Lo schema di provvedimento non prevede abrogazioni espresse e individua la disciplina applicabile ai fini della determinazione dell'indennità temporanea assoluta di cui all'articolo 66, n. 1, del T.U. n. 1124/65 in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

J) INDICAZIONE DELLE LINEE PREVALENTI DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE IN MATERIA E DI EVENTUALI GIUDIZI DI COSTITUZIONALITÀ IN CORSO

Non si hanno osservazioni al riguardo.

K) VERIFICA DELL'ESISTENZA DI PROGETTI DI LEGGE VERTENTI SU
MATERIA ANALOGA ALL'ESAME DEL PARLAMENTO E RELATIVO
STATO DELL'ITER.

Non si hanno osservazioni da formulare al riguardo.

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto legislativo è volto a correggere l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, avente per oggetto l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in favore degli sportivi professionisti. Tale assicurazione, fino ad oggi, non è stata operativa, in quanto non è stato emanato il previsto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, diretto a stabilire le retribuzioni ed i relativi riferimenti tariffari da prendere in considerazione per la determinazione del premio assicurativo.

La correzione che si propone, in analogia con quanto previsto per tutte le assicurazioni in ambito INAIL, è diretta a precisare che le retribuzioni che devono essere definite ai fini contributivi dal decreto, devono essere le stesse da considerare anche ai fini dell'erogazione dei trattamenti. In assenza di questa precisazione, si verificherebbe che nel mentre con il decreto interministeriale si individuerebbero i limiti minimi e massimi ai fini contributivi, sul versante delle prestazioni tali limiti non opererebbero, con effetti di onerosità per l'INAIL.

La correzione, pertanto, ha lo scopo di escludere che una tale eventualità possa verificarsi, consentendo, altresì, l'emanazione del decreto e l'avvio quindi dell'operatività dell'assicurazione.

Verificato dal Ministero del Tesoro
Ragionerie Generale dello Stato
di sensi e per gli effetti dell'art. 11 ter
della legge 5 agosto 1978, n. 488

Monardi
Ragionerie Generale dello Stato

DECRETO LEGISLATIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione:

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 55, comma 1, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma 26, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative del decreto medesimo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro del tesoro e dell'economia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art.1

Integrazione al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38

All'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

1-bis. "Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della

indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.